COMUNE DI BRONTE
Prov. di Catania

ORDINANZA SINDACALE N. 36 **DEL** 7/6/2016

OGGETTO: Comunicazione decesso ovini in allevamento. Distruzione carcassa Reg. CE 1069/2009. –Profilassi TSE – Reg.CE 999/2001. Del detentore/responsabile sig. Spitaleri Biagio nato a Catania il 19/02/1959 e residente a Bronte, in via cav. di Vittorio Veneto n° 18.

IL SINDACO

VISTA la nota prot. n. 3139/s.v. del 12/01/2016, in c/da Maggiogrande, agro del comune di Bronte. con la quale il servizio veterinario dell' ASP 3 di Catania, distretto di Bronte, certifica di avere constatato il decesso di un ovino identificato con marca auricolare: IT087000237144 di sesso F, di razza mtt, nato nel 2014 appartenente all'azienda zootecnica con numero di codice aziendale IT-009-CT-071, del responsabile/detentore sig. Spitaleri Biagio nato a Catania il 19/02/1959 e residente a Bronte, in via cav. di Vittorio Veneto n° 18, censita in anagrafe zootecnica di cui al D.P.R. 317/96; La causa mortis dall'anamnesi è da attribuire dissenteria. Si comunica che la carcassa si trova in incipiente stato di putrefazione ed è stata non atta al consumo umano, ai sensi del Reg. CE 854/04 cap. V lett. a..Si comunica inoltre che sono stati rinvenuti resti ossei di un altro ovino, che a detta del proprietario, appartengono al capo contrassegnato con marca agricola: IT087000134191;

RILEVATO che con nota sopraccitata il servizio veterinario dell'ASP 3 di Catania, distretto di Bronte, invita codesto Comune a voler emettere apposita Ordinanza Sindacale, per procedere alla distruzione dei resti ossei della carcassa, ai sensi del Regolamento CE n. 1069/2009;

VISTA la disposizione prot. 10695 in data 15-05-2006 a firma del Direttore Generale di questo Ente;

VISTO l'esito dell' accertamento sui luoghi del locale Comando di P.M. di cui alla nota prot. 03/16 del 20/01/2016

CONSIDERATO che dal superiore accertamento è emerso che i resti ossei della carcassa si trovano in zona non accessibile a mezzi idonei per il trasporto;

CONSIDERATO altresì, che il sito ove sono stati rinvenuti i resti ossei risulta sottoposto a vincolo idrogeologico;

RILEVATO che occorre procedere immediatamente alla distruzione dei suddetti ossei, è ritenuto doveroso provvedere in merito, con i poteri dell'Autorità Sanitaria locale ed in ottemperanza alle leggi ed ai regolamenti che in merito disciplinano la materia;

VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009 e 142/2011;

ORDINA

Al sig. Spitaleri Biagio, sopra generalizzato. di procedere entro e non oltre due giorni dalla notifica della presente ordinanza. alla distruzione dei resti ossei sopra identificati, previa combustione e sotterramento in loco ad una profondità tale da impedire il raggiungimento ad animali carnivori, mediante lo spargimento di opportuno disinfettante Il sotterramento dovrà avvenire in presenza del personale del locale Comando di Polizia Municipale;

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza, entro i termini previsti e su segnalazione del servizio veterinario competente, si procederà d'Ufficio e le relative spese saranno poste a carico del contravventore.

DISPONE

Che copia della presente venga notificata al detentore- responsabile sig. Spitaleri Biagio, al Servizio Veterinario dell'Azienda ASP 3 di Catania, distretto di Bronte, avente sede presso il comune di Randazzo, all'Ufficio Zootecnia ed al Comando di P.M. di questo Ente per i provvedimenti di competenza.

Il responsabile del procedimento
Maria Milia Marsioni

IL SINDACO
Avv. Graziano Calanna